

# Faq Bollo auto

## 1. Quali tipologie di disabilità rilevano ai fini del riconoscimento di esenzione?

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalle tasse automobilistiche rilevano: - disabilità con patologia che comporta ridotte o impedito capacità deambulatorie permanenti (art.8 l.449/97)- disabilità con patologia che comporta grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni (art.30 l.388/00)- disabilità mentale o psichica (art.30 l.388/00)- disabilità per cecità o sordità (art.50 l.342/00)

## 2. In quali casi il veicolo deve essere adattato?

Soltanto quando si è affetti da patologia che comporti ridotte o impedito capacità deambulatorie permanenti.

## 3. Quando è necessario il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento?

Soltanto in caso di disabilità psichica o mentale.

## 4. Quali tipi di veicoli destinati alla mobilità di soggetti diversamente abili possono godere dell'esenzione?

I veicoli ammessi all'esenzione hanno un limite di cilindrata fino a 2000 cc se alimentati a benzina e fino a 2800 cc se diesel e possono essere: le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici e – ad esclusione delle patologie per cecità o per sordità - le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici.

## 5. E' consentita la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo?

No, poiché una Risoluzione del 2007 della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'intestazione del veicolo debba essere necessariamente effettuata in capo al disabile oppure, in alternativa, in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico. Quindi un soggetto cointestatario differente da quelli citati non può chiaramente usufruire di un'agevolazione di cui non è diretto destinatario.

Fa eccezione la cointestazione del veicolo in capo ad entrambi i genitori di minore disabile che risulti a loro carico al 50%.

E' naturalmente ammessa l'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo al disabile e alla persona di cui lo stesso è fiscalmente a carico.

## 6. Il soggetto disabile può richiedere l'esenzione per più veicoli?

No, l'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa deve essere indicata al momento della presentazione dell'istanza.

## 7. L'esenzione viene riconosciuta soltanto se il soggetto disabile è intestatario del veicolo?

No, il beneficio fiscale spetta al disabile intestatario del veicolo oppure al familiare intestatario del veicolo, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

## 8. Il soggetto affetto da Sindrome di Down deve allegare all'istanza di esenzione necessariamente il verbale di Commissione medica pubblica?

No, a partire dal 1/1/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del "cariotipo".

## 9. Può essere riconosciuta una esenzione in caso di rivedibilità?

Sì, nel caso in cui la Commissione medica indichi una data di rivedibilità, l'esenzione sarà valida fino alla data di rivedibilità e in archivio tributario saranno presenti l'entrata in esenzione e l'uscita da esenzione, coincidente con la data di rivedibilità. Per poter continuare a godere del beneficio fiscale, ricorrendone i presupposti, l'interessato dovrà presentare una nuova domanda di esenzione allegando la copia del nuovo verbale di Commissione medica e la relativa documentazione necessaria.

In Toscana, il diritto dell'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione; qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e comunque non oltre la data di compimento della maggiore età, e in tal caso viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.

**10. In casi di diniego dell'istanza, come va versata la tassa automobilistica?**

In caso di diniego dell'istanza di esenzione, l'interessato è tenuto, entro 30 giorni (60 giorni in Toscana) dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi legali. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo e agli interessi, anche la relativa sanzione.